FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI
Tel. 080.5699011
Emergenza 370.1528554
Numero Verde 800.445052
Servizio Pronto A.I.A. 336.823713
Sito Internet: www.lndpuglia.it
Pec: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
Pec CSAT: appello.puglialnd@pec.it
Pec GS: giudice.puglialnd@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 94 del 6 Novembre 2026

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. CIRCOLARE N. 32 DEL 06/11/2026 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI DELLA LND

CENTRO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 32 – 2026

Oggetto: False email su comunicazioni fiscali: nuova campagna di phishing

Si fa seguito alla Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 16 del 22 settembre 2026, per portare a conoscenza delle ASD/SSD affiliate che, sul sito dell'Agenzia delle Entrate – www .agenziaentrate .it/ Multimedia-Fisco, in data 5 novembre 2026 è stato pubblicato un articolo nel quale è stata rinnovata l'attenzione sulle false comunicazioni fiscali.

Si riporta, di seguito, il testo della comunicazione dell'Agenzia:

"E' in circolazione un messaggio a nome di Agenzia delle entrate-Riscossione che informa la vittima di una finta notifica che la riguarda per indurla a cliccare un link malevolo.

L'Agenzia avvisa che stanno circolando dei falsi messaggi recapitati da "AgenziaEntrate Riscossione", con indirizzo riscossione(@)agenzia.it con cui viene segnalata una notifica urgente nell'area riservata del portale, con validità di due giorni. La presenza di un mittente apparentemente credibile rappresenta una diffusa tecnica di phishing finalizzata ad acquisire autorevolezza agli occhi delle potenziali vittime, assieme alla presenza di un oggetto verosimile (in questo caso una "nuova notifica dell'amministrazione").

Messaggio inoltrato

Oggetto: nuova notifica dell'amministrativa disponibile#AR-2026-5099-H RFB Data: Tue, 27 Oct 2026 10,27:12 +000

Mittente: AgenziaEntrateRiscossione Riscossione@aqenzia.it "

Questa campagna si differenzia da altre simili (si veda, ad esempio, il recente articolo L'Agenzia – Avviso del 12 ottobre 2026 – Nuova campagna di phishing con false notifiche amministrative Agenzia delle Entrate per la tecnica di elusione dei filtra *antispam applicata: dopo ciascuna lettera della falsa comunicazione vengono inseriti dei caratteri casuali con varie formattazioni.*

Si tratta di una tecnica che sfrutta i meccanismi di lettura del cervello umano che non elabora ogni singolo carattere, ma riconosce la forma della parola, in modo che a una rapida lettura il falso messaggio venga comunque compreso.

L'unica sezione esente da questa tecnica di occultazione è la sezione centrale, che contiene alcuni falsi riferimenti a corredo della notifica; la sezione è seguita dal bottone che reindirizza al sito malevolo.

L'Agenzia, come sempre, si dichiara totalmente estranea a queste comunicazioni e invita a cestinare immediatamente la mail recapitata evitando di cliccare sul link.

In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione è consigliabile effettuare una verifica consultando la pagina "Focus sul phishing" dal portale istituzionale dell'Agenzia, oppure rivolgendosi ai contatti reperibili sempre sul portale istituzionale www .agenziaentrate.gov.it o direttamente a/l'Ufficio territorialmente competente.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe Conte, con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (Relatore) e dell'Avv. Vito Francesco Mancini (Componente), nonché del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 12 ottobre 2026 ha adottato, la seguente:

DECISIONE

nel procedimento disciplinare iscritto a seguito dell'atto di deferimento della Procura Federale Interregionale, prot. n. 6190/1262pfi25-26/PM/am, del 18 settembre 2026, nei confronti del sig. Giacomo Evangelista, all'epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società S.S.D. Bisceglie a r.l., chiamato a rispondere "*della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 28.2.2026, mentre si trovava a bordo del convoglio ferroviario Trani - Bisceglie, agendo per motivi abietti in concorso con altri giovani non tesserati, minacciato il passeggero sig. R.M.A. con frasi del seguente testuale tenore: "ti ammazzo, che cazzo guardi, ti accoltello"; lo stesso calciatore, poi, ha partecipato attivamente alla successiva aggressione fisica protrattasi fino all'arrivo del convoglio presso la stazione di Bisceglie, colpendolo il sig. R.M.A. con ripetuti calci e pugni che gli hanno cagionato "lesioni senza perdita di coscienza" giudicate guaribili in 15 (quindici) giorni; nonché infine per avere lo stesso, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, privato il sig. R.M.A. di alcuni beni personali."*

***SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**:*

Con atto di deferimento prot. 6190/1262pfi 25-26/PM/am del 18 settembre 2026, il Procuratore Federale Interregionale ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. Giacomo Evangelista, chiedendo a questo Tribunale di fissare l'udienza per la trattazione del procedimento.

All'udienza del 12 ottobre 2026 è comparsa, in collegamento da remoto, per la Procura Federale, l'Avv. Giulia Conti, la quale, riportandosi al deferimento, ha contestato le argomentazioni svolte dalla difesa nella memoria depositata il 9 ottobre 2026. In particolare, ha sostenuto che la minore età del deferito non fosse idonea, di per sé, a giustificare un'attenuazione della sanzione e ha richiamato l'autonomia del procedimento sportivo rispetto a quello penale. Ha quindi chiesto l'irrogazione della squalifica per dodici mesi.

Per il deferito sono comparsi, anch'essi in collegamento da remoto, gli Avv.ti Salvatore Bonadies e Donato Di Reda, nonché il sig. Giacomo Evangelista. I difensori si sono riportati alla memoria depositata, insistendo per una risposta sanzionatoria coerente con il percorso educativo intrapreso dal giovane e contestando, in ogni caso, la proporzionalità della sanzione richiesta dalla Procura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il deferimento trae origine da una segnalazione del 26 aprile 2026 inerente all'aggressione verificatasi il giorno 28.02.2026 a bordo del treno Foggia-Bari nonché dagli accertamenti successivamente svolti. La Procura Federale ha acquisito la documentazione relativa al tesseramento del deferito nonché tutti gli atti del procedimento penale instauratosi dinanzi il Tribunale per i Minorenni di Bari.
Dagli atti risulta provato che, il 28 febbraio 2026, a bordo del treno regionale Foggia -Bari, la persona offesa R.M.A. veniva avvicinata e accerchiata da un numeroso gruppo di giovani che la minacciava, aggrediva brutalmente mediante calci e pugni e derubava di alcuni effetti personali. L'azione delittuosa è proseguita anche nella successiva fase presso la stazione di Bisceglie e sino all'allontanamento dei partecipanti.
In seguito all'attività di indagine della Polizia Giudiziaria (acquisita come detto agli atti del deferimento) tra i giovani che avevano partecipato all'aggressione veniva identificato anche l'Evangelista Giacomo, a carico del quale veniva elevata la seguente imputazione "*per il reato di cui agli artt. 81, 110, 112 n. 1, 61 n. 1, 610, 628 co. 1° e 3° n. 1, 582 – 585 in relazione agli artt. 576 n. 1 e 61 n.2,61 n. 11 decies c.p. perché in concorso tra loro e con altri giovani non identificati ed agendo in più di cinque persone riunite, nonché per motivi abietti di mero stampo bullistico, con diverse azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a bordo di un convoglio ferroviario, dapprima minacciavano il passeggero (omissis), con frasi quali "Ti ammazzo, che cazzo guardi, ti accoltello", circondandolo e costringendolo a tollerare la loro violenta azione, quindi lo aggredivano in gruppo con calci e pugni, sottraendogli il telefono cellulare tipo "IPhone" marca "Apple", una collanina in oro, una borraccia ed un caricabatteria e – al fine di eseguire il reato di rapina – cagionandogli lesioni personali consistite in "concussione con nessuna perdita di coscienza" giudicate guaribili in gg. 15 s.c."* e veniva sottoposto alla misura cautelare della permanenza domiciliare.
Il Collegio ritiene provata la partecipazione di Evangelista ai fatti di cui al deferimento, non solo per l'ammissione parziale che lo stesso ha fatto durante l'interrogatorio di garanzia ma anche perché a suo carico, emerge dagli atti un quadro probatorio composto da più risultanze convergenti.
Nel procedimento dinanzi a questo Collegio, la Difesa, non ha proposto una ricostruzione alternativa dei fatti né ha contestato in modo specifico l'autenticità o il contenuto dei filmati, dei riconoscimenti e delle dichiarazioni richiamate nel deferimento. Ha invece insistito sulla minore età del deferito, sull'ammissione dello stesso alla messa alla prova (ottenuta nell'ambito del detto proc. pen. presso il Tribunale per i Minorenni), sul percorso educativo intrapreso e sulla necessità di una risposta sanzionatoria proporzionata e non meramente afflittiva.
La difesa ha inoltre evidenziato che l'ammissione alla messa alla prova non equivale a confessione né ad accertamento definitivo della responsabilità penale. Il rilievo è sicuramente condivisibile quanto alla natura dell'istituto, ma non conduce alle conseguenze assolutorie o automaticamente attenuanti prospettate dalla difesa, per quanto si dirà.
L'art. 3, comma 3, CGS stabilisce espressamente che "*vi è autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria"*. La disposizione non introduce una semplice facoltà organizzativa, ma individua il criterio per il quale il giudizio sportivo deve compiere una propria valutazione della condotta, dei suoi elementi costitutivi e della sua rilevanza disciplinare.
Del resto, il procedimento penale e il procedimento sportivo perseguono finalità e operano su piani diversi: il primo riguarda l'accertamento della responsabilità penale e gli istituti propri del diritto penale, il secondo verifica la violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'ordinamento federale e tutela l'integrità dei suoi valori. I due procedimenti possono quindi procedere parallelamente, senza che l'uno costituisca presupposto necessario dell'altro e senza che l'esito interlocutorio del procedimento penale determini, di per sé, quello del procedimento sportivo.
Fatta questa premessa, se è vero che l'ammissione alla messa alla prova non costituisce confessione è anche vero che non costituisce una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento e non contiene un accertamento definitivo dell'insussistenza del fatto o della mancata partecipazione dell'imputato. Essa dà atto dell'avvio di un percorso previsto dalla disciplina penale, ma non risolve, con efficacia vincolante per il giudizio federale, la questione della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità.
Per di più nel caso di specie, la messa alla prova è ancora in itinere e potrebbe concludersi anche con esito negativo ove l'imputato decida di non proseguirla, con ripresa quindi del processo penale.
Alla luce di quanto detto, dagli atti emerge che Evangelista non ebbe un ruolo meramente passivo o occasionale e che la condotta accertata, integra appieno la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS.
La condotta assunta dall'Evangelista deve essere qualificata come grave per la natura delle minacce, per la presenza di un gruppo numeroso di persone, per l'accerchiamento della vittima, per l'utilizzo della violenza fisica, per la pluralità dei colpi, per la prosecuzione dell'azione anche nella stazione, per le lesioni riportate dalla vittima e per l'oggettiva sproporzione tra il gruppo aggressore e la persona offesa.

La difesa ha chiesto di valorizzare la minore età del deferito, la sua recuperabilità, l'ammissione alla messa alla prova, il coinvolgimento dei servizi sociali e il percorso educativo intrapreso. Il Collegio ha esaminato tali elementi, ma ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di circostanze attenuanti.
Nel caso concreto, la giovane età non è sufficiente a giustificare una diminuzione della sanzione.
Il dato anagrafico deve essere valutato insieme alla condotta effettivamente posta in essere e non può neutralizzare la particolare gravità di un'aggressione realizzata in forma collettiva, preceduta da minacce, accompagnata da violenza fisica e seguita da lesioni alla persona offesa. L'azione non fu istantanea né meramente occasionale: il deferito aderì alla dinamica del gruppo, si avvicinò alla vittima e ammise di averla colpita.
Il percorso di messa alla prova e il coinvolgimento dei servizi sociali possono descrivere una prospettiva educativa e di recupero, ma non possono determinare una attenuazione della sanzione.
Alla stregua dei principi innanzi richiamati, ed in linea con le richieste della Procura, il Tribunale ritiene congruo irrogare al sig. Evangelista Giacomo la sanzione della squalifica di mesi dodici.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 co. 2 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito reclamo in esame

DELIBERA

di comminare al Sig. EVANGELISTA GIACOMO la squalifica di mesi 12.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 6 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 06/11/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci